

Newsletter n. 2/2017

D.L. 50/2017 CONVERTITO L. 96/2017

SINTESI DELLE NOVITA' FISCALI

Milano, 1 settembre 2017

TCL Advisors è uno Studio Tributario indipendente, composto da dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Lo Studio offre un'ampia gamma di servizi di consulenza fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori della fiscalità nazionale e internazionale. Eurodata Systems S.a.s. è una società di elaborazione dati costituita nel 1988, che offre un'ampia gamma di servizi contabili, amministrativi e di compliance fiscale.

INDICE

Legge di conversione n. 96/2017 del D.L. n. 50/2017	1
Articolo 1 - Split payment	1
Articolo 1 bis - Web tax	1
Articolo 1 ter - Voluntary disclosure bis.....	2
Articolo 2 - Detrazione dell'iva.....	2
Articolo 3 - Compensazioni.....	3
Articolo 4 - Affitti brevi	3
Articolo 4, comma 7 bis - Opzione per il regime dei lavoratori "impatriati"	4
Articolo 7 - Disciplina ACE.....	4
Articolo 8 - Espropriazione immobiliare	5
Articolo 10 - Reclamo e mediazione	5
Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie.....	5
Articolo 56 - Patent-box.....	6
Articolo 57 bis - Credito d'imposta per investimenti pubblicitari.....	6
Articolo 58 - Imposta sul reddito d'impresa (IRI)	7
Articolo 59 - Transfer pricing.....	7
Differimento dei termini in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni	8

Legge di conversione n. 96/2017 del D.L. n. 50/2017

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Il Decreto Legge è stato convertito nella Legge n. 96/2017.

Di seguito una sintesi delle principali novità entrate in vigore il 24 aprile 2017.

Articolo 1 - Split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti viene esteso (modifica l'articolo 17-ter, DPR n. 633/1972):

- alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione in generale (la disciplina previgente, invece, limitava la scissione dei pagamenti solo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici specificamente indicati dalla norma);
- alle operazioni effettuate nei confronti delle:
 - società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
 - società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
 - società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

Viene abrogato il comma 2, articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, secondo cui lo split payment non si applicava ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 1 bis - Web tax

Trattasi di un procedimento di emersione spontanea in «cooperazione e collaborazione rafforzata» riservato ai soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti.

Articolo 1 ter - Voluntary disclosure bis

In sede di conversione del D.L. n. 50/2017, è stata modificata la procedura della Voluntary disclosure bis, di cui all'art. 5-octies del D.L. n. 167/90.

Viene previsto che i soggetti aderenti alla procedura della collaborazione volontaria possono beneficiare del credito d'imposta ex art. 165 del TUIR per i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente prodotti all'estero.

Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, con la nuova procedura i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione. Con riferimento all'autoliquidazione, gli Uffici potrebbero riscontrare un versamento carente rispetto a quanto indicato nell'istanza di adesione alla procedura. In tal caso, è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione sulle somme da versare del 3% o del 10%, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di essi.

Inoltre, per i soggetti aderenti alla voluntary disclosure bis, viene esteso all'IVIE e all'IVAFE l'esonero dalla presentazione del quadro RW per il 2016 e la frazione del 2017 antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Articolo 2 - Detrazione dell'iva

In base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto (*articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, DPR n. 633/1972*).

Per effetto delle modifiche in esame, il termine viene ridotto, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto.

Inoltre, le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (che, si ricorda, per le dichiarazioni annuali IVA da presentarsi dal 2018 è fissato al 30 aprile di ogni anno) relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Articolo 3 - Compensazioni

Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere utilizzati in compensazione solo congiuntamente all'apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono. Relativamente alle imposte differenti dall'IVA, il visto di conformità potrà essere apposto anche successivamente alle compensazioni e in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali. E' stato introdotto, inoltre, il visto di conformità anche per le compensazioni dei crediti trimestrali IVA. In caso di apposizione del visto, il credito potrà essere compensato decorsi dieci giorni dalla trasmissione della dichiarazione fiscale.

Per i soggetti titolari di partita IVA che intendono eseguire compensazioni "orizzontali" del credito IVA, scatta l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito stesso (precedentemente l'obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui). Tale obbligo, inoltre, viene esteso anche alle compensazioni "orizzontali" dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi (*modifica l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. N. 223/2006*).

L'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in caso di compensazioni "orizzontali" non si applica, invece, ai soggetti non titolari di partita IVA che, ad eccezione del caso di F24 a saldo zero, potranno continuare ad utilizzare i canali di pagamento sinora ammessi (i.e. *home banking*).

Articolo 4 - Affitti brevi

Viene stabilito che chi effettua locazioni brevi (vale a dire "*contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei*

servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online"), anche avvalendosi di operatori terzi intermediari, potrà utilizzare la cedolare secca e l'intermediario, se interviene nella fase di pagamento del canone, dovrà svolgere il ruolo di sostituto d'imposta e trattenere il 21% (a titolo di acconto o d'imposta) che verserà direttamente all'Erario.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione.

Articolo 4, comma 7 bis - Opzione per il regime dei lavoratori "impatriati"

Viene disposto che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015 e che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015), decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.

In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Articolo 7 - Disciplina ACE

Il testo originario del D.L. n. 50/2017 modificava l'articolo 1, commi 2, 5 e 6-bis, D.L. n. 201/2011, recante le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato avendo riguardo alla relativa variazione in aumento rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010). In sede di conversione in legge del Decreto Legge, si ritorna all'impostazione originaria, per cui si prendono a riferimento gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010.

Il coefficiente di remunerazione, che le imprese applicano alla variazione in aumento del capitale proprio per determinare il reddito detassato, viene portato:

- all' 1,6%, per il 2017;
- all' 1,5%, a regime, dal 2018.

Rimane, invece, invariato il coefficiente del 4,75% per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Articolo 8 - Espropriazione immobiliare

Viene previsto che l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120mila euro.

Articolo 10 - Reclamo e mediazione

Ai sensi dell'*articolo 17-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992* per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

Quanto sopra ha valore per le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva. La domanda per la definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.

Per il versamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le stesse regole previste per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, se gli importi dovuti superano 2mila euro. Tuttavia, il numero massimo di rate è ridotto a tre.

Questi i termini previsti per il versamento degli importi dovuti:

- **30 settembre 2017** (in caso di pagamento in un'**unica soluzione**)
- **30 settembre 2017** (pagamento **prima rata, 40%** del totale delle somme dovute)
- **30 novembre 2017** (pagamento seconda rata, ulteriore **40%**)
- **30 giugno 2018** (pagamento terza e ultima rata, residuo **20%**).

Articolo 56 - Patent-box

Viene modificata la disciplina del patent box (*articolo 1, commi 39, 40 e 42-ter, Legge n. 190/2014*), con l'esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili e l'introduzione, invece, tra i redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli che derivano dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità, a specifiche condizioni di legge.

Le nuove disposizioni si applicano:

- nei confronti dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta in ordine ai quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
- nei confronti dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Rispetto alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni previgenti.

Articolo 57 bis - Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

A decorrere dal 2018, viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il valore dell'investimento deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Con successivo D.P.C.M. saranno stabilite le disposizioni attuative della nuova agevolazione.

Articolo 58 - Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

Al via, dal 1° gennaio 2017, IRI ovvero la *flat tax* del 24% applicabile su opzione dalle società di persone in contabilità ordinaria.

Si prevede che, in caso di **fuoriuscita dal regime** (anche a seguito di cessazione dell'attività), le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva (*inserimento comma 6-bis, nell'articolo 55-bis, TUIR*).

Articolo 59 - Transfer pricing

Si prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito (*nuovo comma 7, articolo 110, TUIR*).

La **rettifica in diminuzione** del reddito *ex* articolo 110, comma 7, secondo periodo, può essere **riconosciuta**:

- in esecuzione degli **accordi conclusi con le autorità competenti** degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a **conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale** i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a **seguito di istanza da parte del contribuente**, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il

quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione delle procedure amichevoli (le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza saranno definiti da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Si ricorda, inoltre, che il 10 luglio scorso l'OCSE ha pubblicato la versione aggiornata delle Linee Guida in materia di *Transfer Prices*. Tali Linee Guida (il cui ultimo aggiornamento risale al 2010) includono le novità emerse in materia di BEPS e, in particolare, le Azioni 8, 9 e 10 nonché l'Azione 13. In estrema sintesi, le novità riguardano la valorizzazione degli *intangibles*, la maggiore attenzione alla catena di creazione del valore e alla ripartizione dei rischi. Viene, inoltre, istituzionalizzato il *Country by Country Report* che affiancherà i documenti già previsti in materia di *Transfer Prices* (i.e. il *Master File* e il *Local File*).

Differimento dei termini in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio scorso è stato pubblicato il Dpcm del 26.07.2017, che ha prorogato i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770, con scadenza originaria il 31 luglio) e delle dichiarazioni dei redditi ed Irap (con scadenza originale il 2 ottobre 2017) al 31 ottobre 2017.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.